





Milano, 2 marzo 2023

**Decreto Legge 16 febbraio 2023, n. 11. Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77**

Il Decreto Legge 16 febbraio 2023, n. 11 (di seguito, Decreto), rubricato "*Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77*" è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 2023.

Il Decreto, in vigore dal 17 febbraio 2023, interviene:

- sulla disciplina relativa alla **cessione** o **sconto** in fattura luogo delle detrazioni fiscali di cui all'art. 121 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77) - *art. 1*;
- sulla **cessione** dei crediti fiscali - *art. 2*.

**Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 121 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 – art. 1**

Nell'art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 è inserito il comma 1-*quinquies*, a mente del quale le pubbliche amministrazioni non possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni previste in tale articolo.

Ferme le ipotesi di dolo, il concorso nella violazione che determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, è in **ogni caso escluso** con riguardo ai cessionari che dimostrano di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso di **documentazione** relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta. Come precisato dalla Camera dei Deputati (cfr. Atto n. 889), tale previsione [...] *interviene sul regime della responsabilità solidale nei casi di cessione dei suddetti crediti d'imposta, chiarendone il contenuto, al fine di offrire agli operatori un quadro di certezza che potrà*



*significativamente incidere in positivo sulla propensione all'acquisto dei crediti d'imposta, nel rispetto di prassi di controllo della bontà dei crediti offerti in cessione, che vengono ad essere esse stesse meglio definite, con sicure conseguenze positive anche sui tempi che intercorrono tra l'offerta in cessione del credito e la sua liquidazione da parte dell'acquirente [...]".*

#### **Documentazione - elencazione non esaustiva**

- *titolo edilizio abilitativo degli interventi;*
- *notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'azienda sanitaria locale;*
- *visura catastale ante operam dell'immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;*
- *fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle spese medesime;*
- *nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;*
- *visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere.*

Il mancato possesso di parte della documentazione **non costituisce** da solo causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire con ogni mezzo prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.

Sull'ente impositore grava **l'onere della prova** della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del **cessionario**, ai fini della contestazione del concorso dello stesso nella violazione, e della sua responsabilità solidale.

L'esclusione da responsabilità opera anche con riguardo ai soggetti (diversi dai consumatori o utenti) che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, facendosi rilasciare una attestazione di possesso da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente della predetta documentazione.

#### **Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali - art. 2**

A decorrere dal 17 febbraio 2023, in relazione agli interventi di cui all'art. 121 citato (i.e. interventi di



recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche) **non** sono più consentite le opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito.

Tale disposizione **non si applica** alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020, per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023<sup>1</sup> risulti:

- presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata, *CILA* - per gli interventi **diversi** da quelli effettuati dai condomini;
- adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la *CILA* - per gli interventi **effettuati** dai condomini;
- presentata l'istanza per **l'acquisizione** del titolo abilitativo - per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

---

<sup>1</sup> Una disposizione di analogo tenore è prevista anche con riferimento alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi **diversi** da quelli di cui all'art. 119 citato.

IL PRESENTE TAX ALERT RAPPRESENTA UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO AD INVIARE UN'EMAIL A: [UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM](mailto:UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM)